

**ENERGIA: Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, sentenza 7 maggio 2024, n. 231**

**1. Energia – Impianto fotovoltaico – procedura di VIA – Parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Natura – Art. 22 D.Lgs. n. 199/2021 – Atto endoprocedimentale sprovvisto di immediata lesività – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità.**

1. E' inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso il parere del Ministero della cultura nell'ambito di una procedura di VIA poiché integra *ictu oculi* un atto endoprocedimentale sprovvisto di immediata e concreta lesività, oltretutto inidoneo a condizionare ineluttabilmente l'esito del procedimento autorizzatorio in corso, tenuto conto di quanto previsto – in punto di natura dell'atto - dall'art. 22 del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 15/12/2023, la società deducente – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha impugnato la nota specificata in epigrafe, con la quale il Ministero della Cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 18,5 MWp, da realizzare nel Comune di Armento (PZ), di cui all'istanza presentata in data 11/8/2021.

1.1. Risulta in fatto che il progettato impianto costituisce un'opera strategica ai fini dell'implementazione del PNIEC e del PNRR, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 152/2006 e che l'area di installazione non è interessata da vincoli paesaggistici, costituendo, peraltro, “area idonea” ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater, del D.lgs. n. 199/2021.

1.2. L'impugnazione è affidata a plurimi motivi.

2. L'Amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.

3. Con istanza depositata in data 8/3/2024, la società deducente ha chiesto il rinvio della trattazione del gravame, al fine di consentire all'Autorità procedente (il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) di completare l'*iter* autorizzatorio, tuttora in corso.

4. All'udienza pubblica del 24/4/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 73, co. 1-bis, cod. proc. amm. (*"Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali"*), va disattesa la richiesta di rinvio formulata dalla difesa di parte ricorrente, in quanto fondata su una circostanza – l'attesa della definizione del procedimento autorizzatorio per cui è causa – che non ha diretta attinenza con l'oggetto del giudizio (riguardante lo scrutinio di legittimità dell'impugnato parere).

6. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, come rilevato dal Collegio ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm..

Ed invero, l'impugnato parere del Ministero della cultura integra *ictu oculi* un atto endoprocedimentale sprovvisto di immediata e concreta lesività (la stessa ricorrente ammette che il gravame ha natura prudenziale), oltreché inidoneo a condizionare ineluttabilmente l'esito del procedimento autorizzatorio in corso, tenuto conto di quanto previsto – in punto di natura dell'atto - dall'art. 22 del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante"*.

7. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l'Amministrazione statale si è costituita con atto di mero stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore